



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



DECRETO N. 42 DEL 6 DICEMBRE 2016

OGGETTO: Ditta A.D.A. Azienda Depurazione Acque S.r.l. con sede legale e ubicazione installazione in via Luigi Manzoni, 30, Conegliano (TV).

Installazione di smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi - Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Riesame dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 29-*octies* del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Col presente provvedimento si riesamina l'Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso della Ditta in oggetto, già rilasciata con Decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio n. 120 del 29.12.2009 e successive integrazioni, sostituendo e revocando tutti i precedenti provvedimenti rilasciati alla Ditta A.D.A. Azienda Depurazione Acque S.r.l. in materia di AIA

IL DIRETTORE DI AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

- (1) VISTO il Decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio n. 120 del 29.12.2009, con il quale è stata rilasciata alla Ditta A.D.A. Azienda Depurazione Acque S.r.l. (di seguito A.D.A. S.r.l.) l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività già individuate ai punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato I al d.lgs. n. 59/2005 oggi punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la cui scadenza veniva fissata al 31.12.2014;
- (2) VISTI i successivi Decreti del Segretario Regionale all'Ambiente n. 107 del 13 dicembre 2012 e n. 45 del 30.07.2013, con i quali sono state apportate modifiche all'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.S.R.A.T. n. 120 del 29.12.2009;
- (3) VISTA l'istanza presentata dalla Ditta A.D.A. S.r.l. in data 24.03.2014, prot. reg. n. 305602, tendente ad ottenere il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.S.R.A.T. n. 120 del 29.12.2009, e successive integrazioni, relativa all'installazione ubicata in Via L. Manzoni, 30, Conegliano (TV), per le attività IPPC previste ai punti 5.1, 5.3, 5.5. dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 03.04.2006, n. 152, come modificato dall'art. 26, comma 1, del d.lgs. 04.03.2014, n. 46;
- (4) PRESO ATTO che con il d.lgs. 04.03.2014, n. 46, sono state apportate significative modifiche alla normativa in materia di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, introducendo l'istituto del riesame dell'autorizzazione in luogo del rinnovo della medesima;
- (5) VISTA la nota in data 03.10.2014, n. 413923, con la quale viene comunicato alla Ditta A.D.A. S.r.l., ai sensi di quanto disposto dall'art. 29-*octies*, del d.lgs. 03.04.2006, n. 152, sostituito dall'art. 7, comma 7, del d.lgs. 04.03.2014, n. 46, così come regolamentato a livello regionale dalla D.G.R.V. n. 1633 del 09.09.2014, pubblicata sul B.U.R. n. 89 del 12.09.2014, che è confermata la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.S.R.A.T. n. 120 del 29.12.2009 per un periodo equivalente alla medesima autorizzazione e comunque fino all'avvio della

procedura di riesame ai sensi del medesimo articolo;

- (6) VISTA la nota in data 26.11.2014, n. 506269, con la quale è stato comunicato alla Ditta A.D.A. S.r.l. l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i., finalizzato al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.S.R.A.T. n. 120 del 29.12.2009 e successive modifiche;
- (7) VISTA la comunicazione depositata ai sensi dell'art. 29-*nonies*, del d.lgs. n. 152/2006, in data 20.02.2015, prot. reg.le n. 72847, con la quale la Ditta A.D.A. S.r.l. richiede la modifica della prescrizione n. 7 del D.S.R.A.T. n. 120 del 29.12.2009, al fine di gestire rifiuti derivanti da operazioni di messa in sicurezza di emergenza, sversamenti accidentali e di altri rifiuti per i quali non risulta possibile procedere alla verifica preliminare, prima di essere accettati in impianto, con le modalità gestionali descritte nell'istanza richiamata;
- (8) PRESO ATTO che nella comunicazione di cui sopra, la Ditta richiede, inoltre, la modifica della prescrizione n. 8.11 del D.S.R.A.T. n. 120 del 29.12.2009, concernente la procedura di verifica del rispetto dei parametri sulle acque nella fase successiva al trattamento chimico fisico, prima dell'immissione nell'impianto biologico;
- (9) VISTA la nota in data 02.03.2015, n. 88816, con la quale in conformità a quanto previsto dagli artt. 29-*quater* e 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è convocata la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge 241/1990 e s.m.i. finalizzata al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- (10) VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 26.03.2015, 11.06.2015, 18.01.2016 e 27.10.2016, di cui ai verbali trasmessi ai soggetti interessati in data 31.03.2015, 18.06.2015, 23.02.2016 e 16.11.2016;
- (11) PRESO ATTO che dai medesimi esiti, la Conferenza di Servizi, in relazione alle istanze di modifica avanzate dalla Ditta con la sopracitata nota, ha ritenuto parzialmente accoglibili le medesime nei termini che seguono:
- a) con riguardo al punto 7 del D.S.R.A.T. n. 120/09: *“Nei casi di conferimento di rifiuti da operazioni di messa in sicurezza di emergenza, sversamenti accidentali o altre situazioni in cui sia manifesta l'impossibilità di applicare la verifica preliminare di cui sopra, è consentito il conferimento di rifiuti, per i quali sia stata almeno sommariamente verificata la possibilità di accettazione (congruità del codice CER e delle caratteristiche di massima); in tali casi, tutti gli accertamenti volti a verificarne le caratteristiche e la gestibilità presso l'impianto devono essere svolti prima dell'avvio al trattamento; di tali conferimenti deve essere data evidenza negli appositi spazi del registro di carico e scarico.”*
 - b) con riguardo al punto 8.11 del D.S.R.A.T. n. 120/09, la Conferenza di Servizi non ha ritenuto di accogliere l'istanza inerente la sua eliminazione, ma di meglio precisare il punto di campionamento;
- (12) RILEVATO che la Ditta, in sede di Conferenza di Servizi, ha avanzato una ulteriore istanza di modifica del punto 7, consistente nella variazione delle frequenze di omologa per i rifiuti provenienti da impianti di trattamento rifiuti, in particolare di miscelazione;
- (13) RITENUTO che il processo di trattamento consistente nella produzione di miscele negli impianti di gestione rifiuti non garantisce, di norma, la costanza del ciclo produttivo, in quanto il medesimo è soggetto alla variabilità dei rifiuti utilizzati, che a loro volta provengono da processi produttivi differenti e variabili;
- (14) PRESO ATTO che, sulla base di comprovate e accertate procedure, da esplicitarsi nel PMC che dovrà essere aggiornato in ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento, in taluni casi è possibile ridurre le frequenze di omologa per i rifiuti provenienti da impianti di trattamento rifiuti e che pertanto la Conferenza di Servizi ha ritenuto di accogliere l'ulteriore istanza di modifica relativa al punto 7;

- (15) PRESO ATTO altresì che la Ditta ha richiesto, con nota del 20.02.2015 prot. n. 72836, la possibilità di installare una stazione di lavaggio per autobotti presso l'installazione oggetto del presente provvedimento;
- (16) RITENUTO di acquisire i pareri degli Enti in merito all'istanza di cui sopra nel corso delle Conferenze di Servizi;
- (17) PRESO ATTO della relazione di riferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. *v-bis* del d.lgs. 156/2006 e s.m.i. e del D.M. 272 del 13.11.2014, presentata quale documentazione integrativa ai fini del riesame dell'autorizzazione in data 20.02.2015, prot.n. 72861;
- (18) VISTO il Parere di Piave Servizi S.r.l. trasmesso con nota prot. n. 399031 del 17.10.2016 e successivamente integrato con nota del 08.11.2016, prot. reg. n. 433938;
- (19) RITENUTO per quanto sopra di procedere al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.S.R.A.T. n. 120 del 29.12.2009 e s.m.i. della Ditta A.D.A. S.r.l., per l'attività di gestione dei rifiuti presso l'installazione ubicata in Comune di Conegliano (TV), Via L. Manzoni, 30;
- (20) VISTO l'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che disciplina il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato VIII alla Parte II del medesimo Decreto Legislativo;
- (21) VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*";
- (22) VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1298 del 28.07.2014 relativa alle Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti ad AIA e n. 1633 del 09.09.2014, contenente indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali;
- (23) VISTA la nota circolare del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 512093 del 28.11.2014;
- (24) PRESO ATTO che il PMC approvato dovrà essere modificato con riferimento alle modifiche introdotte dal presente provvedimento di riesame, nonché sulla base delle Relazioni di Ispezione di ARPAV e delle prescrizioni imposte da Piave Servizi, sul quale l'ARPAV e la Provincia di Treviso dovranno esprimere il proprio parere;

DECRETA

1. di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.S.R.A.T. n. 120 del 29.12.2009, di titolarità della Ditta A.D.A. Azienda Depurazione Acque S.r.l., secondo le modalità previste dall'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; in ogni caso la Ditta è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro **12 (dodici) anni** dalla data di rilascio del presente atto, in quanto risulta essere certificata UNI EN-ISO 14001:2004;
2. di rilasciare alla Ditta A.D.A. Azienda Depurazione Acque S.r.l. con sede legale in via Luigi Manzoni, 30, Conegliano, cod. fisc. 02338010263, l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata ai sensi dell'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativa all'installazione ubicata a Conegliano, via Luigi Manzoni, 30, e catastalmente censita al mappale n. 1650 del foglio 22 del censuario di Conegliano, per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3 e 5.5, dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
3. di autorizzare la Ditta A.D.A. S.r.l. a gestire presso l'installazione oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato A** al presente Decreto, che ne costituisce parte integrante;
4. di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

- 4.1. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006;
- 4.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V, Titolo I, del d.lgs. 152/2006, relativamente alle emissioni convogliate e diffuse;
- 4.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della parte III, sezione II, Titolo III del d.lgs. n. 152/2006;
5. di autorizzare, nel rispetto delle successive prescrizioni, le seguenti attività, che potranno essere svolte dalla Ditta (con riferimento all'allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006):
 - 5.1. attività di deposito preliminare [D15] di rifiuti funzionale alle successive operazioni svolte nell'installazione;
 - 5.2. operazione di trattamento fisico-chimico [D9] in continuo e in discontinuo di rifiuti, comprensivo di condizionamento, ispessimento e disidratazione meccanica dei fanghi prodotti dal medesimo trattamento;
 - 5.3. operazione di trattamento biologico [D8] di rifiuti, comprensivo di condizionamento, ispessimento e disidratazione meccanica dei fanghi prodotti dal medesimo trattamento;
 - 5.4. deposito preliminare dei rifiuti prodotti dalla Ditta [D15];
6. di fissare i seguenti quantitativi massimi di rifiuti, anche tutti pericolosi, gestibili presso l'impianto:

Punto	Stoccaggio	m ³	t
5.1	D15 rifiuti in ingresso	750	863
5.4	D15 rifiuti prodotti	-	450

Punto	Trattamento	Potenzialità			
		m ³ /giorno	t/giorno	m ³ /anno	t/anno
5.3	D9 discontinuo	576	662	123.000	141.450
5.4	D9 continuo				
5.5	D8				

Conferimento

7. di prescrivere le seguenti modalità operative e gestionali:
 - 7.1. i rifiuti in ingresso in impianto potranno essere ricevuti esclusivamente accompagnati da specifica OMOLOGA del rifiuto atta a verificare l'assoggettabilità degli stessi al trattamento presso l'impianto, che può essere costituita anche da certificazione analitica, ove necessario. Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario del rifiuto. L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta. Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici CER residuali xx.xx.99. Per tali rifiuti, fermo restando quanto riportato al primo periodo del presente punto 7, deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione "rifiuti non specificati altrimenti" associata ai citati codici generici in base al CER. Oltre alle verifiche preliminari (omologa) i rifiuti devono essere assoggettati a puntuali controlli di corrispondenza tra quanto definito in fase

preliminare e le caratteristiche di uno specifico carico. Nei casi di conferimento di rifiuti da operazioni di messa in sicurezza di emergenza, sversamenti accidentali o altre situazioni in cui sia manifesta l'impossibilità di applicare la verifica preliminare di cui sopra, è consentito il conferimento di rifiuti, per i quali sia stata almeno sommariamente verificata la possibilità di accettazione (congruità del codice CER e delle caratteristiche di massima); in tali casi, tutti gli accertamenti volti a verificarne le caratteristiche e la gestibilità presso l'impianto devono essere svolti, a cura del responsabile tecnico, prima dell'avvio al trattamento; di tali conferimenti deve essere data evidenza negli appositi spazi delle registrazioni obbligatorie. Qualora i rifiuti provengano da impianti di trattamento rifiuti, l'omologa potrà essere effettuata con frequenze diverse, da stabilire nell'aggiornamento del PMC disposto al punto 12.1 del presente provvedimento; detta opzione potrà essere attivata dopo la presa d'atto del PMC aggiornato;

- 7.2. i rifiuti conferibili all'impianto devono essere allo stato liquido o di fango pompabile. E' escluso il conferimento di rifiuti allo stato solido;
- 7.3. l'accettazione di rifiuti è altresì subordinata ad una preventiva valutazione, a cura del responsabile tecnico, sulla trattabilità degli stessi presso l'impianto, tenendo conto del fatto che il trattamento deve garantire un efficace abbattimento dei contaminanti in essi contenuti; al tal fine dovrà essere dimostrabile che le tipologie di contaminanti contenute nei rifiuti siano efficacemente abbattibili nella combinazione dei sistemi di trattamento dell'impianto; in particolare le caratteristiche ambientali dei rifiuti e dei reflui non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come indicato alla BAT n. 41 del cap. E.5.1.3 *Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi*;
- 7.4. il conferimento di rifiuti costituiti da percolati di discarica dovrà essere oggetto di una specifica valutazione da parte del responsabile tecnico, con una relazione descrittiva riferita ad una caratterizzazione del rifiuto, che includa la provenienza, con specifiche indicazioni sulla tipologia della discarica e dei rifiuti in essa conferiti, il carico inquinante e la composizione riferiti in particolare agli inquinanti organici e inorganici, nonché una valutazione della efficacia del trattamento da eseguirsi presso l'installazione per quanto concerne l'abbattimento degli inquinanti e la compatibilità con lo stadio biologico; tale relazione deve essere conservata presso l'installazione e tenuta a disposizione degli Enti;

Trattamento chimico-fisico e biologico

- 7.5. l'equalizzazione/omogeneizzazione dei rifiuti prima del trattamento è consentita esclusivamente nel rispetto dei principi di cui al precedente punto 7.3;
- 7.6. rimane fermo che l'eventuale equalizzazione/omogeneizzazione deve essere valutata anche evitando la commistione di sostanze chimicamente incompatibili, e di conseguenza la possibilità che si manifestino reazioni incontrollate, esotermiche, esplosive o con liberazione di gas pericolosi;
- 7.7. il trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili, di cui alle BAT specifiche relative agli *Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi*, in particolare i cap. E.5.2, F.2 e F.3 per il trattamento chimico-fisico continuo e discontinuo e il cap. E.5.3 e F6 per il trattamento biologico;
- 7.8. dalle schede interne di lavorazione devono risultare chiaramente le informazioni inerenti la finalità del trattamento in relazione ai parametri rilevati che necessitano di trattamento, i reagenti utilizzati e le loro quantità, nonché il successivo comparto di destinazione, come indicato nella BAT n. 72 del cap. E.5.2.1;
- 7.9. le acque in uscita dall'impianto di trattamento chimico-fisico, prima dell'immissione nell'impianto biologico, devono rispettare i limiti di cui alla Tab. 3, colonna *Scarico in rete fognaria* dell'All. 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006 limitatamente ai parametri elencati nelle Tabelle 3A e 5 del medesimo Allegato; tale accertamento deve avvenire in vasca V3 e deve essere documentato e tenuto a disposizione degli Enti di controllo; in caso di superamento dei limiti i reflui/rifiuti devono essere nuovamente sottoposti a trattamento o inviati a un altro impianto, nel qual caso ai rifiuti dovranno essere attribuiti i codici CER 190204* o 190203;

7.10. è autorizzato il trattamento nell'impianto chimico-fisico delle acque provenienti dall'impianto interno di lavaggio autobotti dei conferitori dei rifiuti;

Prescrizioni generali

8. di autorizzare la Ditta alla gestione dell'installazione in conformità alla seguenti ulteriori prescrizioni:
 - 8.1. l'impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall'articolo 179 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 8.2. le aree e i contenitori (serbatoi, cassoni, cisterne) adibiti allo stoccaggio nonché le aree adibite alla lavorazione dei rifiuti devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica ben visibile indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e le eventuali caratteristiche di pericolosità; l'identificazione dei rifiuti gestiti nei serbatoi può essere garantita attraverso il sistema gestionale interno;
 - 8.3. deve essere tenuto un sistema di registrazione che consenta la tracciabilità dei rifiuti gestiti nell'istallazione attraverso tutti gli stadi di lavorazione;
 - 8.4. in ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppi di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
 - 8.5. ogni sezione impiantistica deve essere sottoposta ad adeguata pulizia e manutenzione;
 - 8.6. i cassoni scarrabili contenenti i fanghi filtro pressati devono essere a tenuta stagna e mantenuti coperti; è consentito lo stoccaggio di fanghi filtro pressati e residui di grigliatura derivanti dai trattamenti condotti presso l'impianto in un numero massimo di 32 cassoni, fermo restando il quantitativo massimo di cui al precedente punto 6; i fanghi provenienti dallo stadio chimico-fisico (a cui attribuire i codici CER 190205* o 190206) e quelli provenienti dallo stadio biologico (cui attribuire i codici CER 190811* o 190812) non devono essere mescolati tra loro o con altri rifiuti e devono essere caratterizzati dal punto di vista chimico-fisico ai fini della consegna ad impianti terzi per lo smaltimento e il recupero; i rifiuti da grigliatura (cui attribuire il codice 190802) non devono del pari essere mescolati con i fanghi filtro pressati; non sono in via generale consentite diluizioni e/o miscele dei rifiuti prodotti dall'impianto al solo scopo di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di un impianto di destinazione;

Emissioni in ambiente idrico

9. di autorizzare la Ditta allo scarico delle acque reflue industriali derivanti dall'attività di trattamento di rifiuti nella pubblica fognatura di via L. Manzoni, gestita da Piave Servizi S.r.l., attraverso il punto di emissione con pozzetto di prelievo fiscale indicato con "PF" nella planimetria di cui all'Allegato B, nel rispetto dei limiti fissati nella Tab. 3 (Scarico in rete fognaria) dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le deroghe e i limiti specifici di cui alla tabella successiva:

Parametro	u.m.	Valore Limite	Note e Prescrizioni
COD	mg/L	≤ 2.000	Parametro derogato
BOD ₅	mg/L	≤ 1.000	Parametro derogato
Azoto Ammoniacale (come NH ₄ ⁺)	mg/L	≤ 300	Parametro derogato
Azoto Nitroso	mg/L	≤ 10	Parametro derogato
Solfati	mg/L	≤ 3.100	Parametro derogato
Cloruri	mg/L	≤ 3.100	Parametro derogato
Boro	mg/L	≤ 20	Parametro derogato
Ferro	mg/L	≤ 6	Parametro derogato
Solventi Clorurati	mg/L	≤ 0,30	limite consentito fino ad una portata massima giornaliera di 500 m ³ /giorno; con portate superiori ai 500 m ³ /giorno dovrà essere rispettato lo stesso quantitativo massimo di carico inquinante previsto per portate uguali ai 500 m ³ /giorno
Cloroformio	mg/L	≤ 0,03	limite consentito fino ad una portata massima giornaliera di 500 m ³ /giorno; con portate superiori ai 500 m ³ /giorno dovrà essere rispettato lo stesso quantitativo massimo di carico inquinante previsto per portate uguali ai 500 m ³ /giorno
Aldeidi	mg/L	≤ 0,70	
Tensioattivi Totali	mg/L	≤ 4	limite consentito per la portata giornaliera pari alla portata

			<i>massima di progetto dell'impianto ADA di 720 m³/giorno; con portate inferiori ai 720 m³/giorno dovrà essere rispettato lo stesso quantitativo massimo di carico inquinante previsto per portate uguali ai 720 m³/giorno.</i>
Bario	mg/L	≤ 10	
Stagno	mg/L	≤ 3	

- 9.1. la portata massima giornaliera scaricabile in pubblica fognatura, a far data dall'ultimazione dei lavori di cui al successivo punto 9.3, è stabilita in 720 m³/giorno;
- 9.2. le deroghe allo scarico in fognatura di cui alla tabella precedente si intendono concesse alle condizioni e termini di cui alla "Convenzione per la regolamentazione dello scarico in rete di fognatura pubblica di Conegliano (TV) relativo all'autorizzazione dell'A.D.A. Azienda Depurazione Acque S.r.l." sottoscritta da Piave Servizi S.r.l. e A.D.A. S.r.l. in data 17.10.2016 e comunque non oltre il 31.12.2018; con il venir meno di detta Convenzione decadranno automaticamente, e senza necessità alcuna di preavviso, anche tutte le suddette deroghe concesse da Piave Servizi S.r.l.;
- 9.3. entro un anno dalla data di rilascio del presente provvedimento, la Ditta deve provvedere alla separazione delle acque meteoriche di prima pioggia, da avviare alla sezione di trattamento biologico, dalle acque meteoriche di seconda pioggia e provenienti da tetti e pluviali, per le quali la Ditta dovrà valutare la possibilità di riutilizzo nell'installazione o di scarico nel fosso San Giuseppe; entro 90 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà presentare ad ARPAV e Piave Servizi S.r.l. le verifiche tecniche e le soluzioni progettuali in merito, per le conseguenti valutazioni;
- 9.4. i limiti alle emissioni non devono essere conseguiti in alcun modo mediante diluizione e non devono essere introdotte sostanze diverse da quelle dichiarate dalla Ditta in sede di domanda di AIA;
- 9.5. il pozzetto di ispezione e controllo dello scarico e il totalizzatore di portata della derivazione d'acqua della Roggia dei Molini devono essere sempre accessibili al personale di Piave Servizi nonché agli altri organi di vigilanza e controllo;
- 9.6. deve essere eseguita regolare e periodica manutenzione delle opere interne di fognatura;
- 9.7. la Ditta è tenuta ad osservare i contenuti della Convenzione stipulata con Piave Servizi S.r.l. e quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 9.8. la Ditta è tenuta a informare il gestore Piave Servizi S.r.l. in merito a qualsiasi modifica dell'installazione rispetto a quanto previsto dal presente provvedimento;
- 9.9. per tutto quanto non disposto dal presente provvedimento, la Ditta dovrà ottemperare a quanto previsto dal Parere di Piave Servizi S.r.l. prot. n. 16889 del 17.10.2016;
- 9.10. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, da integrarsi con le prescrizioni previste da Piave Servizi S.r.l., come indicato al punto 12.1;
10. di autorizzare la Ditta, nel caso di indisponibilità della pubblica fognatura, comunicata dal gestore Piave Servizi S.r.l., allo scarico delle acque reflue provenienti dall'installazione nel fosso San Giuseppe, alle seguenti condizioni:
 - 10.1. la Ditta è tenuta a comunicare l'attivazione e la cessazione dello scarico in acque superficiali, a seguito del ripristino dello scarico in pubblica fognatura, a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Treviso e Comune di Conegliano; entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione con Piave Servizi la Ditta dovrà comunicare alla stessa la tempistica necessaria e le tipologie degli interventi che consentono alla Ditta, mediante modifiche operative interne, di ripristinare lo scarico in corso d'acqua superficiale per far fronte all'emergenza;
 - 10.2. allo scarico devono essere rispettati i limiti previsti dalla Tabella 3 (Scarico in acque superficiali) dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006 per le acque superficiali;
 - 10.3. i limiti di accettabilità degli scarichi non possono essere conseguiti mediante diluizione;

- 10.4. lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo, a mezzo di apposito pozzetto con una capacità di almeno 50 L e comunque idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore;
- 10.5. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico in acque superficiali sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

Emissioni in atmosfera

11. di autorizzare la Ditta alle emissioni in atmosfera, attraverso il punto di emissione indicato con il n. 3 nella planimetria Allegato B, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 11.1. devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Punto di emissione	Parametro	Concentrazione mg/Nm ³
n. 3 (all. B)	NH ₃	50
	H ₂ S	5
	Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	20

- 11.2. il camino deve essere dotato di presa per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, secondo i dettagli costruttivi riportati nell'elaborato "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" del 2009, aggiornato al 08/05/2009, e pubblicato nel sito internet della Provincia di Treviso. Le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro e rese sempre accessibili alle autorità preposte al controllo;
- 11.3. la Ditta dovrà mantenere in funzione il sistema fisso di irrorazione di prodotti atti a mitigare la possibile diffusione di composti a bassa soglia olfattiva, installato sulle vasche di ossidazione, presso la stazione di scarico autobotti dell'impianto biologico e presso l'impianto di lavaggio autobotti, secondo le modalità concordate con il Comune di Conegliano e trasmesse ad ARPAV, Provincia di Treviso e Regione del Veneto;
- 11.4. la Ditta deve mantenere in funzione il sistema di aspirazione/trattamento delle emissioni durante tutte le fasi di trattamento e movimentazione dei rifiuti;
- 11.5. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;
- 11.6. dovrà essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione in cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento;
- 11.7. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare al punto di emissione autorizzato sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo; al fine del monitoraggio delle emissioni diffuse, la Ditta dovrà effettuare semestralmente la misura, anche mediante campionatori passivi, dei parametri indicati nel PMC (SOV, Ammoniaca e Acido Solfidrico) per i 7 punti di misura individuati nell'Allegato B;
12. di autorizzare la Ditta alla gestione dell'installazione in conformità alla seguenti ulteriori prescrizioni:
- 12.1. entro 120 giorni dalla data del presente provvedimento la Ditta dovrà presentare una versione aggiornata del PMC sulla base delle modifiche introdotte dal presente provvedimento, di quanto richiesto da Piave Servizi con parere n. 16889 del 17.10.2016, nonché sulla base di quanto rilevato e relazionato da ARPAV nel corso

dei sopralluoghi e ispezioni; il PMC sarà valutato da ARPAV e Provincia di Treviso, e successivamente trasmesso alla Regione del Veneto per la presa d'atto;

- 12.2. dovrà essere registrato settimanalmente, su apposito quaderno fornito da Piave Servizi S.r.l., il quantitativo d'acqua prelevato dalla Roggia dei Molini, originata dal torrente Crevada (concessione rilasciata con Decreto n. 842 del 09.10.2013 dal Genio Civile di Treviso), oppure dovranno essere messi a disposizione di Piave Servizi S.r.l. gli eventuali altri registri riportanti gli stessi dati; la lettura di tali annotazioni potrà essere effettuata in qualsiasi momento dai tecnici della Piave Servizi S.r.l. o da loro incaricati;
 - 12.3. la reportistica del PMC dovrà essere inviata a ARPAV, Provincia di Treviso, Piave Servizi S.r.l., Comune di Conegliano e Regione del Veneto; la Ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso e ad ARPAV ogni variazione del PMC, che dovrà essere concordata con ARPAV e Provincia di Treviso, e soggetto alla presa d'atto della Regione del Veneto;
 - 12.4. dovranno essere concordate con il Comune di Conegliano le modalità più opportune al fine di diffondere le Relazioni non tecniche ai soggetti interessati, con particolare riferimento agli abitanti delle zone limitrofe all'impianto; tali relazioni dovranno essere di facile consultazione, disponibili presso l'impianto e il Comune sede dello stesso ed essere aggiornate almeno annualmente;
 - 12.5. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento e degli scarichi devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione/collaudato; è obbligatoria la tenuta del registro di manutenzione, a disposizione delle autorità di controllo;
 - 12.6. qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento del trattamento deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione e alle Autorità di controllo;
 - 12.7. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, Provincia di Treviso, ARPAV, Piave Servizi S.r.l. e al Comune di Conegliano, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, di eventi di superamento dei limiti prescritti, nonché di riversamento in fognatura di sostanze diverse da quelle previste dal presente provvedimento, nel qual caso la comunicazione deve essere effettuata entro 1 ora dall'accadimento;
 - 12.8. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata a Regione del Veneto, Provincia di Treviso ed ARPAV, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;
 - 12.9. ogni variazioni riguardante la titolarità e/o la modifica delle opere di scarico interne, che non influisca in alcun modo sulla qualità/quantità dello scarico autorizzato, dovrà essere comunicata a Piave Servizi S.r.l., Regione del Veneto, Provincia di Treviso, ARPAV e al Comune di Conegliano entro e non oltre dieci giorni dalla data della variazione; tutte le modifiche delle opere di scarico interne dovranno essere riportate su adeguate planimetrie aggiornate, complete di fotografie e allegate alla comunicazione;
 - 12.10. per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Conegliano;
 - 12.11. resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014;
 - 12.12. in caso di chiusura dell'impianto tutti i rifiuti presenti presso l'impianto dovranno essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero, nonché procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;
 - 12.13. ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies*, del d.lgs. n.152/2006, fatte salve diverse disposizioni che potranno essere impartite ai sensi della vigente normativa in tema d'ispezione ambientale, l'ARPAV effettuerà – con oneri a carico del Gestore - due controlli integrati (amministrativo, tecnico, gestionale) ogni sei anni, di cui almeno uno comprensivo anche delle verifiche analitiche, come indicato nel PMC;
13. di allegare al presente provvedimento:
- 13.1. **Allegato A:** elenco dei rifiuti gestibili presso l'installazione;
 - 13.2. **Allegato B:** Lay-out impianto (Tavola 1) e punti di emissione in atmosfera (Tavola 2), sia convogliate che diffuse;

14. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta A.D.A. Azienda Depurazione Acque S.r.l., al Comune di Conegliano, alla Provincia di Treviso, ad ARPAV, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti, a Piave Servizi S.r.l. e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione integrale;
15. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
16. di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento finalizzato al riesame dell'AIA di cui al D.S.R.A.T. n. 120 del 29.12.2009 e smi, di cui alla comunicazione di avvio del 26.11.2014, n. 506269;
17. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce e revoca tutti i precedenti provvedimenti rilasciati alla Ditta A.D.A. Azienda Depurazione Acque S.r.l. in materia di AIA;
18. di ammettere avverso il presente provvedimento ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

F.to Dott. Alessandro Benassi



Attesto che la presente copia, composta
di 6 pagine / 3 fogli
è conforme all'originale.

Venezia, 9 DIC. 2016

+ ALL. A AL D.D.A.T.S.T. n. 42/2016
COMPRESO DI 6 PAGINE / 3 FOGLI
+ ALL. B - TAB. 1 AL D.D.A.T.S.T. n. 42/2016
COMPRESO DI UNA PAGINA / un FOGLIO
+ ALL. B - TAB. 2 AL D.D.A.T.S.T. n. 42/2016
COMPRESO DI UNA PAGINA / un FOGLIO

Il Funzionario
Ing. Ubaldo De Bei

Ubaldo De Bei

Allegato A al Decreto n. 42 del 06/12/2016

Ditta A.D.A. Azienda Depurazione Acque S.r.l. con sede legale e ubicazione installazione in via Luigi Manzoni, 30, Conegliano (TV).

Elenco Rifiuti conferibili all'impianto

CER	Descrizione
010101	Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
010102	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
010306	Sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305
010309	Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 010307
010411	Rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010412	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010504	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
010505*	Fanghi di perforazione rifiuti contenenti petrolio
010507	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506
010508	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506
020101	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020106	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020202	Scarti di tessuti animali
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020204	Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
020299	Rifiuti non specificati altrimenti
020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
020303	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020401	Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabetole
020402	Carbonato di calcio fuori specifica
020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020502	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
020603	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
020703	Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020705	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
030199	Rifiuti non specificati altrimenti
030302	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
030305	Fanghi prodotti dai processi di disinciostrazione nel riciclaggio della carta
030309	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione

CER	Descrizione
	meccanica
030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
040101	Carniccio e frammenti di calce
040102	Rifiuti di calcinazione
040104	Liquido di concia contenente cromo
040105	Liquido di concia non contenente cromo
040106	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
040220	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219
050102*	Ranghi da processi di dissalazione
050105*	Perdite di olio
050106*	Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
050109*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
050110	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109
050112*	Acidi contenenti oli
050113	Fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
050114	Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
050116	Rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
050199	Rifiuti non altrimenti specificati
050701*	Rifiuti contenenti mercurio
060101*	Acido solforico ed acido solforoso
060102*	Acido cloridrico
060103*	Acido fluoridrico
060104*	Acido fosforico e fosforoso
060105*	Acido nitrico ed acido nitroso
060106*	Altri acidi
060199	Rifiuti non altrimenti specificati
060201*	Idrossido di calcio
060203*	Idrossido di ammonio
060204*	Idrossido di sodio e di potassio
060205*	Altre basi
060299	Rifiuti non specificati altrimenti
060313*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
060314	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313
060404*	Rifiuti contenenti mercurio
060405*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti
060502*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
060703*	Fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
060802*	Rifiuti contenenti clorosila no pericoloso
060899	Rifiuti non altrimenti specificati
070101*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070104*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070108*	Altri fondi e residui di reazione

CER	Descrizione
070111*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070112	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111
070201*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070204*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070208*	Altri fondi e residui di reazione
070211*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070212	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211
070301*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
070304*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
070308*	Altri fondi e residui di reazione
070312	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311
070404*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070412	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411
070501*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070504*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070508*	Altri fondi e residui di reazione
070512	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511
070601*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070604*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070612	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
070701*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070704*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070708*	Altri residui di distillazione e residui di reazione
070712	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
080115*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080116	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115
080118	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117
080119*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080120	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
080121*	Residui di pittura o di sverniciatori
080202	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
080203	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
080307	Fanghi acquosi contenenti inchiostro
080308	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080313	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312
080315	Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314
080316*	Residui di soluzioni chimiche per incisione
080317*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
080412	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411
080414	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413
080416	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
090101*	Soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa
090102*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
090103*	Soluzioni di sviluppo a base di solventi

CER	Descrizione
090104*	Soluzioni di fissaggio
090105*	Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
100107	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
100109*	Acido solforico
100118*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100119	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118
100120*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
100121	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120
100122*	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
100123	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122
100126	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
100214	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213
100215	Altri fanghi e residui di filtrazione
100326	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100325
100407*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100506*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100607*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100705	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100818	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817
101118	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101117
101199	Rifiuti non specificati altrimenti
101205	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
101213	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
101304	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
101307	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
110105*	Acidi di decapaggio
110106*	Acidi non specificati altrimenti
110107*	Basi di decapaggio
110108*	Fanghi di fosfatazione
110110	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109
110111*	Soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose
110112	Soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 110111
110113*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
110114	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113
110115*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
110198*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
110199	Rifiuti non specificati altrimenti
110202*	Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
110205*	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose
110206	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame del rame, diversi da quelli della voce 110205
110299	Rifiuti non specificati altrimenti
110301*	Rifiuti contenenti cianuro
110302*	Altri rifiuti
110599	Rifiuti non specificati altrimenti

CER	Descrizione
120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
120114*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
120115	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
120118*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
120301*	Soluzioni acquose di lavaggio
120302*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
130105*	Emulsioni non clorate
130401*	Oli di sentina da navigazione interna
130402*	Oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli
130403*	oli di sentina da un altro tipo di navigazione
130502*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
130503*	Fanghi da collettori
130507*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
130801*	Fanghi e emulsioni dai processi di dissalazione
130802*	Altre emulsioni
130899*	Rifiuti non specificati altrimenti
140603*	Altri solventi e miscele di solventi
140605*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
160606*	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
160708*	Rifiuti contenenti olio
160709*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
160806*	Liquidi esauriti usati come catalizzatori
161001*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
161002	rifiuti liquidi acquosi, diverse da quelle di cui alla voce 161001
161004	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003
170505*	materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose
170506	materiale di dragaggio, diversi da quella di cui alla voce 170505
190106*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
190203	Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
190204*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
190206	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205
190305	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304
190404	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
190501	Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost
190603	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
190604	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
190605	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
190606	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
190699	Rifiuti non specificati altrimenti
190703	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

